Relazione del revisore indipendente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020

Al Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme, con sede in Via alle Fonti, 1, Roncegno Terme (TN), con codice fiscale 81001630227.

Relazione sulla revisione legale del bilancio di esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio della A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme chiuso al 31/12/2020, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di disponibilità liquide per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art.38-quater L. 17 luglio 2020 n. 77.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore* per la revisione legale del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla A.P.S.P. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione legale. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a
 comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
 rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio
 di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
 individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la
 frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
 fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione legale allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
 presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale
 esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
 significativi sulla capacità della società di continuare ad operare. In presenza di un'incertezza
 significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
 informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza
 nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti
 fino alla data della presente relazione;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione stessa.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14 c. 2 let. e) D. Lgs. 39/2010

Gli amministratori della A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere-un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, con il bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho alcunché da riportare.

Giudizio sul rispetto delle Direttive triennali 2017-2019 alle Azienda Pubbliche di Servizi alla Persona per il conseguimento degli obblighi per la razionalizzazione e qualificazione delle spese.

Delib. G.P. n. 2537 del 29.12.2016 integrata con Delib. G.P. n. 215 del 10/02/2017, oggetto di una prima proroga con Delib. G.P. n. 2171 del 20/12/2019e di ulteriore proroga fino al 31/12/2020 con Delib. G.P. n. 870 del 25/06/ 2020

Nel corso dell'esercizio la A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme ha rispettato le direttive impartite in materia di bilancio, nonché il rispetto delle direttive provinciali per le A.P.S.P. disposte dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2537 del 29 dicembre 2016 integrate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 215 del 10 febbraio 2017, oggetto di una prima proroga fino al 30/06/2020 con Deliberazione G.P. n. 2171 del 20 dicembre 2019 e di ulteriore proroga fino al 31/12/2020 con Deliberazione G.P. n. 870 del 25 giugno 2020.

Si evidenzia che nell'anno 2020 non sono stati assunti incarichi di consulenza e collaborazione di importo superiore rispetto a quanto stabilito dalla direttiva provinciale, è continuata l'adesione all'osservatorio Smart Point e non sono state poste in essere operazioni di indebitamento. Inoltre sono state portate avanti le procedure di razionalizzazione dei processi di acquisto e per l'assunzione del personale mediante aggregazione con altre A.P.S.P. ed è stato rispettato quanto impartito in merito al divieto di turnover del personale amministrativo.

Certificazione del contributo straordinario a sostegno degli enti gestori di RSA ai sensi dell'art. 31 bis della L. P. 13 maggio 2020, n. 3, per l'anno 2020 – Provincia Autonoma di Trento

In base a quanto previsto dall'articolo 31 bis della Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per effetto del combinato disposto dall'articolo 25 bis della Legge Provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità Provinciale 2021), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nella Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 e relativo finanziamento" e dalla Delibera della Giunta provinciale n. 498 del 26/03/2021 in cui sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi straordinari a sostegni degli enti gestori di RSA a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fortemente colpito il sistema della RSA con la sospensione degli inserimenti di nuovi ospiti, l'aumento dei decessi nelle strutture a causa del visus e la conseguente riduzione delle presenze giornaliere.

In base a quanto stabilito dalla normativa richiamata è previsto che l'organo di revisione, nella relazione al bilancio, debba certificare il dato di chiusura del centro di costo RSA in quanto il contributo da erogare non può essere superiore alla perdita di bilancio 2020 riferita al centro di costo RSA.

La perdita risultante dal bilancio redatto al 31/12/2020 della A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme ante iscrizione del contributo è pari ad euro 114.825,51; la perdita riferita al solo centro di costo RSA ante iscrizione del contributo è stata determinata in euro 114.825,51 non essendoci altre attività svolte da imputare ad altri centri di costo. Si certifica quindi il dato di chiusura del centro di costo RSA in perdita di euro 114.825,51.

L'importo del contributo iscritto per competenza nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 pari ad Euro 30.668,00. Tale importo è stato determinato sulla base delle giornate di non occupazione dei posti letto convenzionati con APSS nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 certificate dalla A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme in numero 902 giornate, moltiplicato per l'importo di ristoro giornaliero di Euro 34,00 per ogni posto letto convenzionato non occupato. Il contributo è stato correttamente contabilizzato come componente positivo di ricavo nella voce A.5 del Conto Economico "contributi in conto esercizio" nel bilancio chiuso al 31/12/2020. Il limite massimo del contributo, individuato nella sola perdita riferita al centro di costo RSA, risulta quindi rispettato.

Trento, 19 aprile 2021

IL REVISORE UNICO

- Dott.ssa Martina Tomio -

